

Ordinanza dell'UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2018

910.132.81

del 23 ottobre 2018 (Stato 1° dicembre 2018)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 87 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹
sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2018 ammonta a 0,1918.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 25 ottobre 2017² concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2017 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

RU 2018 4169

¹ RS 910.13

² [RU 2017 5989]

